

CAMERA DEI DEPUTATI N. 963

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PAZZAGLIA, BAGHINO, ZANFAGNA, RALLO, LO PORTO, MARTINAT, SOSPIRI, ABBATANGELO, AGOSTINACCHIO, ALMIRANTE, ALOI, ALPINI, BERSELLI, BOETTI VILLANIS AUDIFREDI, CARADONNA, DEL DONNO, de MICIELI VITTURI, FINI, FORNER, FRANCHI FRANCO, GUARRA, MACALUSO, MACERATINI, MANNA, MATTEOLI, MAZZONE, MENNITTI, MICELI, MUSCARDINI PALLI, PARLATO, PELLEGATTA, POLI BORTONE, RAUTI, RUBINACCI, SERVELLO, STAITI di CUDDIA delle CHIUSE, TASSI, TATARELLA, TRANTINO, TREMAGLIA, TRINGALI, VALENSISE

Presentata il 1° dicembre 1983

Abrogazione delle norme sulla libertà provvisoria e sulla liberazione condizionale contenute nella legge 29 maggio 1982, n. 304, concernente misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale

ONOREVOLI COLLEGHI! — La recente sentenza della Corte d'assise di Milano che ha concesso la libertà provvisoria a Marco Barbone, il terrorista pentito, reo confesso dell'uccisione del giornalista Walter Tobagi, ha determinato piena indignazione e sconcerto nell'opinione pubblica a tutti i livelli.

Dura è stata la dichiarazione del ministro per l'interno, Oscar Scalfaro, che oltre tutto proviene dalla magistratura, quando ha detto: « che persone le quali hanno commesso delitti possano aiutare lo Stato, è già affermato nel codice attuale ma, ad un certo momento, che tra una legge e una sentenza si possa considerare un delitto come mai commesso, questo spero come cittadino, come magistrato, come ministro, di non provocarlo mai ».

Sofferte sono state le parole del magistrato, che ieri sera, (30 novembre) la televisione di Stato ha messo in onda, quando ha posto in evidenza il conflitto che può sorgere nella coscienza del giudice che deve applicare la legge anche se contrasta con le sue convinzioni d'uomo e di cittadino.

Nel suo terribile dramma esplode la sete di giustizia di Ulderico Tobagi, padre della vittima, che rivolgendosi al procuratore generale di Milano per sollecitare l'impugnazione della sentenza gli ha scritto di avvertire « per una infinità di motivi che la libertà provvisoria dell'assassino di mio figlio non può corrispondere in alcun modo al senso della legge sui pentiti e quindi allo spirito del processo, testé concluso ».

Chiara la posizione del senatore Valituti nei confronti della legge, ma non esatta nei riguardi del magistrato, quando sul giornale *Il Tempo* di oggi (1 dicembre) scrive: « si dice che il giudice non ha fatto che applicare la legge. Ma questo argomento, se assolve il giudice, condanna la legge e ne rivela la sua non innocua natura ».

Ma ricordiamo ancora quanto esattamente posto in evidenza dal professor Nuvolone (*Il Tempo* 30 novembre) che il magistrato, in questo caso, non era costretto a concedere la libertà provvisoria, poiché la legge non ne fa un obbligo, ma si rimette alla discrezionalità del giudice.

E le citazioni potrebbero proseguire, semplicemente sfogliando i giornali di qualunque tendenza essi siano.

Pur restando sempre convinti che l'attuale legge sui pentiti rappresenti un imbarbarimento del nostro sistema legislativo premiando la delazione, come sostenuto dal MSI-DN in sede di discussione del relativo disegno di legge tanto da votare contro il progetto, oggi, sempre convinti della validità morale del nostro atteggiamento, intendiamo renderci interpreti delle giuste reazioni della pubblica opinione e proponiamo la soppressione delle norme sulla libertà provvisoria e sulla liberazione condizionale contenute nella legge sui pentiti.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Gli articoli 6, 8 e 9 della legge 29 maggio 1982, n. 304 sono abrogati.

La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.